



## P.E.R.

# Piano Energetico Regionale



# Il Presidente della Giunta

## Dott. Giovanni Chiodi

### Gruppo di Lavoro

#### *Coordinatori*

*Prof. Antonio Ponticiello*

*Direttore Arch. Antonio Sorgi*

#### *Responsabili Tecnici*

*Prof. Roberto Cipollone*

*Dirigente Dott.ssa Iris Flacco*

Università degli Studi di L'AQUILA –  
Facoltà di Ingegneria

Prof. Dario Ambrosini  
Prof. Michele Anatone  
Prof. Filippo De Monte  
Prof. Roberto Carapellucci  
Ing. Carlo Villante  
Ing. Emanuela Foglia  
Ing. Valentina Giovannangelo  
Ing. Cristian Roscetti  
Ing. Letizia Scarpone  
Dott. Stefano Sfarra  
Ing. Mariangela Stramacchia  
Ing. Roberto Valente

REGIONE ABRUZZO  
Sevizio Politica Energetica

Dott. Renzo Nicolino Iride (Resp. Uff.)  
Dott. Andrea Alessandrini  
Avv. Manuela Cosenza  
Dott. Enrico Forcucci  
Dott.ssa Assunta Iocco  
Dott. Lincoln Pennacchia

E inoltre:  
Ing. Alessandra Santini, Ing. Paola Di  
Giacomo, Ing. Angelo Tarquini, Dott.ssa  
Claudia Rossetti, Dott.ssa Francesca Bisesti,  
Dott.ssa Dina Cardone, Claudia Centurelli,  
Dott.ssa Rosalba Pizzolante, Agnese  
D'Archivio, Dott.ssa Eliana Ferretti, Dott.  
Alioscia Martinelli, Dott.ssa Barbara Scorrano

#### **INOLTRE HANNO COLLABORATO**

Dott. Francesco Fucetola Provincia di L'Aquila, Dott. Franco Recchia Provincia di Pescara, Ing. Antonio Di Nunzio e Ing. Gaetano Montesi ALESA, Dott. Graziano D'Eustachio AGENA,

# PIANO ENERGETICO DELLA REGIONE ABRUZZO



## PREMESSE DEL PIANO

**INQUADRAMENTO NORMATIVO, PIANIFICATORIO E  
PROGRAMMATARIO**

## INDICE

INDICE .....	2
1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E LINEE DI INDIRIZZO .....	3
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE.....	3
1.1.1 Normativa europea .....	3
1.1.2 Riferimenti sovranazionali .....	7
1.1.3 Riferimenti nazionali.....	9
Riferimenti regionali.....	15
2 LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL'ENERGIA.....	19
2.1 L'INTERVENTO COMUNITARIO NEL SETTORE ENERGETICO, LA DIRETTIVA 96/92/CE ..	19
2.2 L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 96/92/CE IN ITALIA: IL DECRETO LEGISLATIVO 79/99 (C.D. DECRETO BERSANI) .....	21
2.2.1 La struttura giuridica del nuovo mercato dell'energia elettrica .....	21
2.2.2 Nuovi soggetti operanti sul mercato dell'energia elettrica.....	22
2.2.3 Le attività svolte sul mercato dell'energia - produzione, distribuzione, importazione ed esportazione .....	24
2.3 LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL GAS.....	25

# 1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E LINEE DI INDIRIZZO

## 1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE

### 1.1.1 Normativa europea

Solo con il Trattato sull'Unione Europea di Maastricht del 1992 viene inserita una prima norma in materia energetica in ambito europeo. Da allora la competenza europea in materia energetica ed ambientale è andata via via progredendo. L'individuazione di temi e obiettivi fondamentali di politica energetica comunitaria, in effetti, già compare nel Libro Bianco del 1996. I principali obiettivi ivi delineati sono:

- la sicurezza dell'approvvigionamento, la diversificazione delle fonti e la indipendenza energetica;
- l'apertura del mercato dell'energia e la competitività delle fonti;
- il miglioramento dell'efficienza energetica;
- lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di riduzione dei gas serra.

In merito al primo punto l'UE (nel Libro Verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico" - COM (2000) 769, novembre 2000) ritiene:

- che debba essere seriamente affrontata la questione dell'aumento della dipendenza energetica in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla competitività europea;
- importante realizzare un mercato interno europeo integrato con una politica energetica comunitaria coordinata;
- necessario intervenire nel risparmio energetico negli edifici e nei trasporti;
- necessario un programma di sviluppo di combustibili alternativi (biocarburanti, idrogeno ecc.) che li porti al 20% del consumo totale di combustibile entro il 2020;
- l'energia nucleare come strategica sia ai fini della limitazione delle emissioni climalteranti sia ai fini dell'autonomia energetica, pur evidenziando la necessità di risolvere il problema

delle scorie radioattive e di incrementare la ricerca nel settore della fusione nucleare;

- fondamentale lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili con il contributo di settori produttivi energetici convenzionali, oggi molto remunerativi (petrolio, gas, nucleare, ecc.);
- necessario un miglioramento e una maggiore efficienza delle reti di trasporto di energia fra i Paesi ai fini sia della sicurezza dell'approvvigionamento sia del funzionamento del mercato interno;
- che debba essere affrontata a livello comunitario sia la questione della costituzione delle scorte di riserva analogamente a quanto fatto per il petrolio, sia la gestione degli accordi di approvvigionamento con i paesi produttori, sia infine il tema della fiscalità e degli aiuti di stato nel settore energetico.

Con la Direttiva europea 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e con la Direttiva europea 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, sono state definite le regole comuni per la liberalizzazione del mercato interno di produzione, trasporto e distribuzione dell'elettricità e del gas con una accelerazione del processo di liberalizzazione del settore energetico nell'UE.

L'apertura totale del mercato energetico in Europa comporterà il completamento di un mercato concorrenziale con il miglioramento della competitività dell'economia europea.

In merito alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> ed alla riduzione del consumo di energia primaria la Commissione europea ritiene necessario che tale tema venga tenuto presente in tutti i settori di intervento, ed in particolare:

- nel settore trasporti: con la Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO<sub>2</sub> da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove e con la Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;
- nel settore dell'edilizia con la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia e con la Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- nel settore delle apparecchiature elettriche con la Direttiva 92/75/CE del Consiglio

concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti e con la Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- nel settore energetico produttivo con la Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

Si riconosce l'insufficienza e la debolezza attuali dello sfruttamento del sistema delle fonti rinnovabili di energia. La Commissione europea ha ritenuto che le fonti energetiche rinnovabili vadano fortemente incrementate con l'obiettivo di raddoppiarne l'incidenza sul fabbisogno interno di energia dal 6% al 12% entro il 2010. Per la produzione elettrica da fonti rinnovabili l'obiettivo europeo è quello di passare dal 14% di produzione da fonti rinnovabili rispetto al totale prodotto al 22% entro il 2010 (Libro Bianco COM-97/599 del 26.11.1997).

In materia di tutela dell'ambiente e di riduzione dei gas serra la Commissione europea ha prodotto varie comunicazioni e direttive (COM-98/246; COM-97 514; Direttiva 99-296/CE; Libro Verde COM-2000/87; COM-2000/88; COM- 92/226; COM-95/172; COM-97/30), ma è con la ratifica del Protocollo di Kyoto (entrato in vigore il 16 febbraio 2005) che l'UE si impegna a ridurre dell'8% le proprie emissioni entro il 2008-2012 rispetto alle emissioni del 1990, con costi annui complessivi stimati fra lo 0,1% e l'1% del proprio PIL. La ripartizione delle riduzioni delle emissioni fra i Paesi dell'Unione vede assegnato all'Italia l'obiettivo della riduzione del 6.5% , rispetto ai valori del 1990, entro il 2010.

È opportuno ricordare anche quanto proposto dalla Comunità Europea nel documento "European Strategic Energy Technology Plan", del 22 novembre 2007, in merito alla diffusione di tecnologie energetiche innovative a basso contenuto di carbonio. In particolare, le principali proposte che la Commissione Europea individua per la diffusione di tecnologie energetiche innovative, riguardano:

- l'adozione di una nuova strategia comune e condivisa, per meglio orientare e sostenere

una proficua collaborazione tra il mondo della ricerca e quello dell'industria;

- la promozione di meccanismi più efficaci per l'effettiva realizzazione e la più capillare diffusione delle tecnologie, contando sull'immenso potenziale dell'industria e della ricerca europee (in particolare nei settori dell'energia eolica e solare, in quello di produzione ed utilizzo della biomassa e dei biocombustibili, in quello delle tecnologie di cattura e di sequestro della CO<sub>2</sub>, nel campo dell'efficientizzazione della produzione di energia elettrica e, infine, anche nel settore della produzione di energia dalla fissione nucleare sostenibile);
- la necessità di favorire una maggiore mobilità delle risorse finanziarie e una più completa e profonda educazione tecnica e scientifica a sostegno del settore;
- la promozione di un'intensa collaborazione internazionale, come colonna portante della nuova strategia europea;
- Nel 2003 la Comunità Europea ha favorito la costituzione della 'European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform', che vanta, oggi, un partenariato di oltre 300 'stakeholders', per un portfolio approssimativo di 600M euro di finanziamenti sia di provenienza pubblica che privata. La piattaforma condivide gli obiettivi in tema di energia della Comunità Europea, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni, ed all'impiego dell'idrogeno e delle fuel cells.

### 1.1.2 Riferimenti sovranazionali

- Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 febbraio 2004 sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la Direttiva 92/42/CEE;
- Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;
- Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la Direttiva 96/92/CE;
- Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della Direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
- Direttiva 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- Direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dai grandi impianti di combustione, come modificata dalla Direttiva 2001/80/CE del 23 ottobre 2001;
- Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
- Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 "Ceiling" relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Dir. “Uccelli”) Istituzione di Zone a Protezione Speciale (ZPS) per la salvaguardia degli uccelli selvatici;
- Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 08/05/2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;
- Protocollo di Kyoto “Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico”, 1997;
- Decisione del Consiglio dei Ministri dell’Ambiente dell’Unione Europea del 17 giugno 1998 “Burden sharing”;
- Decisione Consiglio Ue 2002/358/Ce del 25 aprile 2002 riguardante l’approvazione, a norme della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto;
- Racc. 2002/413/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa;
- Libro Bianco Com (97) 599 del 26 novembre 1997 sulle fonti rinnovabili;
- Libro Verde Com (2005) 265 del 22 giugno 2005 sull’efficienza energetica;
- Libro Verde della Commissione Com (2006) 105 del 08 marzo 2006 “Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura”
- Libro Verde Com (2000) 769, 29 novembre 2000 “Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento energetico”;
- VI Piano d’Azione Ambientale 2002/2010 dell’UE, giugno 2001 “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”;

### 1.1.3 Riferimenti nazionali

- Legge 17 aprile 2003, n. 83 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281” (G.U. n. 92 del 19 aprile 2003);
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”;
- Legge 27 ottobre 2003 n. 290, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità” (G.U. n. 251 del 28 Ottobre 2003);
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’ari. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;
- Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”;
- Legge 8 giugno 1990. n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”;
- Legge 9 gennaio 1991 n. 9 “Norme per l’attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”;
- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- Legge 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- Legge n. 59 del 15 marzo 1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e

compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” pubblicata sulla GU n. 63 del 17 marzo 1997;

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive” (Legge Obiettivo);
- Legge 9 aprile 2002 n. 55 “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale” noto come “decreto sblocca centrali”;
- Decreto Legislativo 16 marzo 1999. n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” (Decreto Bersani);
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, come modificato dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
- Decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 Ottobre 1999);
- Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003 n. 387 e successive modifiche ed integrazioni “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” (Legge Marzano);
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n.

137”;

- Decreto Legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, “Attuazione Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme in materia ambientale”;
- Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352”;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382”;
- D.P.R. 18 luglio 1995 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino”;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 “Attuazione direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (GU n. 124 del 30-5-2003);
- D.P.C.M. 28 marzo 1983 “Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell’aria in ambiente esterno”;
- D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 “Regolamento delle procedure di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della Legge 8 Luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’Ambiente e nome in materia di danno ambientale”;
- D.P.C.M. 27 dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto

ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 adottata ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 10 agosto 1988 n. 377”;

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente abitativo ed esterno” ;
- D.P.C.M. 23 aprile 1992 “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- D.P.C.M. 28 settembre 1995 “Norme tecniche procedurali di attuazione del D.P.C.M. 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti”;
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”;
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;
- Decreto ministeriale 15 aprile 1994 “Norme tecniche in materia di livelli e stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e dell’art. 9 del D.M. 20 maggio 1991”
- Decreto del Ministero dell’Ambiente 12 luglio 1990 “Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”;
- Decreto Ministeriale 25 novembre 1994 “Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al D.M. 15 aprile 1994”;
- Decreto Ministeriale 11 dicembre 1996 “Applicazione del criterio differenziale agli impianti a ciclo produttivo continuo”;

- Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 “Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE” (G.U. 22 aprile 2000, n. 95, S.O);
- Deliberazione CIPE del 19 novembre 1998, n. 137 “Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra”;
- Deliberazione CIPE 6 agosto 1999 “Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili (deliberazione n. 126/99)”;
- Deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001 “Legge Obiettivo: Primo programma delle infrastrutture strategiche. (Deliberazione n. 121/2001)”;
- Deliberazione CIPE del 19 dicembre 2002 “Approvazione del Piano Nazionale per la Riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra: 2003 - 2010. (Deliberazione n. 123/2002)”;
- Deliberazione CIPE del 19 dicembre 2002 n. 123 “Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra. (legge n. 120 del 2002) (Deliberazione n. 123/2002)”;
- Deliberazione Comitato Interministeriale dei prezzi Deliberazione del 9 aprile 1992 (nota come CIP 6) - Prezzi dell’energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell’Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l’assimilabilità a fonte rinnovabile. (Deliberazione n. 6/1992);
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche” (G.U. n. 105 del 8 maggio 2003);
- Decreto Ministeriale del 20 luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’ari. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”;
- Decreto Ministeriale del 20 luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;
- Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2007, Terna S.p.A;

- Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane del 5 settembre 2002 per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica ex art. 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;
- Accordo Interministeriale Ministeri dell'Ambiente, dell'Industria, Commercio ed Artigianato, dei Lavori Pubblici e della Sanità, 14 settembre 1995 - "Accordo procedimentale interministeriale in ordine alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale dall'inquinamento elettromagnetico di cui all'art. 7 del DPCM 23 aprile 1992";
- "Agenda 21" - Vertice di Rio, giugno 1992
- Patto per l'Energia e l'Ambiente sottoscritto nel corso della Conferenza nazionale Energia e Ambiente tenutasi a Roma il 25-28 novembre 1998 da parte delle rappresentanze del Governo nazionale, delle Regioni e degli Enti locali, delle organizzazioni economiche e sociali, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori.
- DM 22 dicembre 2006 "Approvazione del programma di misure e di interventi su utenze energetiche pubbliche ai sensi dell'art 13 del DM 20 luglio 2004 del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio";
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CEE";
- D.M. 18 dicembre 2008 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- L. 6 agosto 2008 n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
- L. 24 Dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
- L. 22 dicembre 2008, n. 203 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)";

## Riferimenti regionali

- Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 “Disposizioni in materia Ambientale”;
- Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005) che all’art. 64 ha istituito l’ARAEN (Agenzia Regionale per l’Energia);
- Legge Regionale 19 novembre 2003, n. 20 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17/04/2003, n. 7 (legge Finanziaria regionale 2003) - Adesione alla Associazione italiana per la valorizzazione dell’uso dell’idrogeno e delle celle a combustibile e all’Associazione nazionale (RENAEL) ed europea (FEDARENE) delle agenzie per l’energia SAVE;
- Legge Regionale 3 marzo 2005, n. 12, “Misure per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”;
- Legge Regionale 25 marzo 2002, n. 3 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” (Linee guida per la formulazione della proposta di Programma Integrato Territoriale, L’Aquila, marzo 2000);
- Legge Regionale 12 Gennaio 2001 n. 1 “Attuazione del disposto dell’art. 14, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 79/99 - Disciplina di identificazione di clienti idonei all’acquisto di energia;
- Legge Regionale 13 febbraio 2003, n. 2 “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali in attuazione della parte III del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- Legge Regionale 16 settembre 1998 n. 80 e successive modifiche e integrazioni “Norme per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico”;
- Legge Regionale n. 45 del 19 dicembre 2007 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”;
- Deliberazione di Consiglio Regionale n. 23/2 del 28 dicembre 2005 di approvazione del “Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2006-2008”;
- Deliberazione di Consiglio Regionale n. 56/05 del 22 dicembre 2006 di approvazione del “Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2007-2009”;
- Deliberazione di Consiglio regionale n. 47/7 del 24 ottobre 2006 di approvazione del

- “Piano regionale triennale di tutela e risanamento ambientale”;
- Deliberazione di Consiglio Regionale n. 141/21 del 21 marzo 1990 di approvazione del “Piano Regionale Paesistico”;
  - Deliberazione di Consiglio regionale n. 114/1 del 10 febbraio 1999, di approvazione del “Programma Regionale di Sviluppo 1998 – 2000”;
  - Deliberazione di Consiglio Regionale n. 79/4 del 25 settembre 2007 di approvazione del “Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria”;
  - Deliberazione di Consiglio regionale n. 147/4 del 26 gennaio 2000 “Quadro di Riferimento Regionale”;
  - Deliberazione 29.01.2008, n. 94/5: Legge Regionale 16.9.1998 n. 81 e s.m.i. “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo – Presa d’atto della Deliberazione n. 6 del 31 luglio 2007 del Comitato Istituzionale della Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale – ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, lettera p-bis della L.R. 81/98 e s.m.i. e Approvazione del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni – ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 10, della L.R. 81/98 e s.m.i.
  - Deliberazione 29.01.2008, n. 94/7: “Legge 18 maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”. Legge Regionale 16 settembre 1998 n. 81 e s.m.i. – Presa d’atto della Deliberazione n. 18 del 4 dicembre 2007 del Comitato Istituzionale della Autorità dei bacini di rilievo regionale – ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, lettera p-bis della L.R. 81/98 e s.m.i. e approvazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” – ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, comma 6, della L.R. 12.04.1983 n. 18 e s.m.i. e dell’art. 13, comma 10, della L.R. 81/98 e s.m.i..
  - QSN- Quadro Strategico Nazionale 2007-2013
    - POIE Programma operativo interregionale “ Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013,;
    - POR - POIN FSE Abruzzo 2007-2013 Ob. 2 "Competitività regionale e Occupazione" Pubblicazione del POR FSE Abruzzo 2007-2013 Ob. 2 "Competitività regionale e Occupazione", trasmesso alla Commissione Europea per l'approvazione finale, già approvato dalla Giunta regionale in data 5 marzo 2007 con provvedimento

- n. 191 ed emendato per adeguarlo alle osservazioni formulate dalla CE nel corso del Negoziato;
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007 – 2013” approvato dal Comitato STAR il 19.12.2007;
  - D.G.R. n. 1189 del 05 dicembre 2001 “Piano regionale relativo all’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
  - D.G.R. n. 1435 del 18 dicembre 2006 “Incentivazioni all’uso delle fonti rinnovabili di energia e al risparmio energetico. Mobilità sostenibile” (Sviluppo della nuova tecnologia all’idrogeno);
  - D.G.R. n. 754 del 30 luglio 2007 “Linee guida atte a disciplinare la realizzazione di Parchi Eolici nel territorio abruzzese . Approvazione”;
  - D.G.R. n. 148 del 19 febbraio 2007 “Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani e Programmi Regionali” in applicazione del D. Lgs. 152/2006;
  - D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 e successive modifiche ed integrazioni “D. Lgs. 387/2003 concernente Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
  - D.G.R. n. 760 del 12 agosto 2008 “DGR n. 351 del 12 aprile 2007: D. Lgs. 387/2003 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e s.m.i. –Integrazione”;
  - D.G.R. n. 1223 del 19 dicembre 2003 “Programma regionale per la valorizzazione energetica delle biomasse nella Regione Abruzzo – Accordo di Programma tra la Regione Abruzzo e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”;
  - D.G.R. n. 100 del 05 febbraio 2007 “Programma regionale per la valorizzazione energetica delle biomasse nella Regione Abruzzo – Accordo di Programma tra la Regione Abruzzo e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Attuazione”;
  - D.G.R. n. 1338 del 12 dicembre 2005 “Azioni sperimentali per il rientro nei valori limite di qualità dell’Aria e completamento della rete di monitoraggio – utilizzo delle risorse derivanti dall’art. 73 del D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998”;
  - D.G.R. n. 1228 del 26 novembre 2004 “Programma di finanziamento di impianti di

rifornimento per il metano dedicati al parco rotabile delle aziende di trasporto pubblico locale. Approvazione Accordo di Programma”;

- D.G.R. n. 923 del 26 settembre 2005 “Decreto Ministeriale Ambiente del 21/05/2001. Programma Carbon Tax – D.G.R. n. 1776 del 29/12/200 e D.G.R. n. 1311 del 27/12/2001: integrazioni e precisazioni degli ultimi interventi”.
- D.G.R. n. 671 del 24 luglio 2008 “Legge regionale n.17 del 25/06/2007 art. 8: “Studio a supporto della programmazione regionale in materia di risorse idriche destinabili alla produzione di energia elettrica”- Approvazione”;
- L.R. n. 2 del 10 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni “Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina”

## 2 LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL'ENERGIA

Con gli anni Ottanta è progressivamente aumentata la liberalizzazione dei settori affidati a gestione pubblica. Pertanto, in questi anni il regime di monopolio è stato progressivamente attenuato, fino ad arrivare alla privatizzazione dell'Ente competente e poi alla liberalizzazione del mercato, liberalizzazione che, come accaduto per diversi altri settori, è partita dall'Unione Europea.

### 2.1 L'INTERVENTO COMUNITARIO NEL SETTORE ENERGETICO, LA DIRETTIVA 96/92/CE

Il Trattato di Roma firmato il 25 marzo 1957, nella sua versione originaria, nulla prevedeva in materia di energia, in quanto al momento dell'istituzione della Comunità Economica Europea (CEE) il problema energetico non aveva ancora acquisito l'attuale rilevanza, soprattutto perché non si era ancora prospettato il problema, oggi ritenuto essenziale, della esauribilità delle fonti energetiche.

Conseguentemente, anche la normativa comunitaria di grado secondario non è intervenuta nel settore in esame se non attraverso gli effetti riflessi di discipline dettate per altri settori e, in particolare, in quello dell'ambiente.

Le prime disposizioni espresse in materia di energia elettrica sono state introdotte nel Trattato a seguito della sottoscrizione del Trattato di Maastricht del 1992, che ha previsto: l'adozione di un'azione comunitaria in materia di energia secondo i principi di proporzionalità e di sussidiarietà; lo sviluppo di un'azione volta alla razionalizzazione di reti transeuropee; l'interazione con la politica ambientale comunitaria.

Si trattava, evidentemente, di un intervento marginale ed essenzialmente programmatico, che richiedeva una disciplina di attuazione incisiva.

Il primo intervento diretto della Comunità Europea nel settore dell'energia è costituito dall'approvazione della Direttiva 96/92/CE recante "Norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica".

Con questa Direttiva l'UE ha delineato come obiettivo il conseguimento di un mercato energetico concorrenziale che deve fondarsi su alcuni principi: a) la trasparenza dell'attività dei soggetti operanti sul mercato; b) l'obbligo delle gestioni economico-contabili separate che consente una maggiore concorrenzialità sulle singole attività; c) la non discriminazione nei

confronti degli utenti finali; d) il contemperamento delle esigenze della produzione dell'elettricità con le problematiche ambientali.

A tale scopo la Direttiva ha previsto:

- la possibilità per gli Stati di imporre agli operatori del mercato obblighi propri di servizio pubblico (art.3);
- l'obbligo per gli Stati di optare per il sistema dell'autorizzazione o per quello della gara per la realizzazione di nuovi impianti di generazione e di fissarne i relativi criteri (art.4);
- l'obbligo per gli Stati di redigere un inventario dei nuovi mezzi di generazione di energia, nonché l'obbligo, in capo al gestore della rete, di effettuare una valutazione periodica della capacità di generazione dell'energia nel territorio di competenza del gestore stesso (art.6);
- l'obbligo di istituire il gestore della rete di trasmissione che assume la responsabilità della gestione, della manutenzione e della espansione della rete, anche al fine di garantire la sicurezza dei livelli di produzione e, conseguentemente, dell'approvvigionamento nonché la responsabilità dei flussi di energia sulla rete (art.7). Il gestore è altresì responsabile per il disfacimento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell'impiego dei dispositivi di interconnessione con altre reti (art.8);
- l'obbligo o l'invito alle imprese di settore a designare un gestore della rete di distribuzione;
- una serie di obblighi di separazione contabile delle diverse attività svolte dai singoli operatori del mercato a fini di trasparenza;
- l'obbligo di strutturare il mercato dell'accesso alle reti secondo la procedura dell'accesso negoziato, ovvero secondo la procedura dell'Acquirente Unico.

## **2.2 L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 96/92/CE IN ITALIA: IL DECRETO LEGISLATIVO 79/99 (C.D. DECRETO BERSANI)**

### **2.2.1 La struttura giuridica del nuovo mercato dell'energia elettrica**

La struttura giuridica del nuovo mercato dell'energia elettrica in Italia è stata definita dal Decreto legislativo del 16 marzo 1999 n.79, detto decreto Bersani.

Esso costituisce la prima legge in Italia in materia di liberalizzazione del mercato dell'energia. I principali soggetti, cui il decreto Bersani ha affidato il compito di predisporre i provvedimenti attuativi, sono il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (MICA) oggi Ministero per lo Sviluppo Economico e l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Con questo decreto è stata recepita la direttiva europea 96/92/CE, che ha lasciato agli Stati membri, pur entro certi schemi, una discreta possibilità di scelta per quanto riguarda le modalità della sua attuazione.

Il legislatore italiano, a tale proposito, ha optato per uno sdoppiamento dei mercati, creando un mercato libero, al quale hanno accesso i clienti idonei, e un mercato vincolato al quale hanno accesso i clienti vincolati.

I clienti idonei hanno facoltà di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica direttamente con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero. Essi possono scegliere l'impresa della quale avvalersi per la fornitura dei servizi elettrici e con essa negoziare le condizioni contrattuali.

I clienti vincolati possono, invece, stipulare contratti di fornitura di energia elettrica, solo con il soggetto operante sul territorio che applicherà loro la tariffa unica fissata dall'autorità garante.

Tali soggetti non hanno accesso diretto al mercato dell'energia e la riserva di energia elettrica per il loro fabbisogno è garantita dalla presenza dell'Acquirente Unico.

La distinzione tra cliente idoneo e cliente vincolato è basata sulla quantità di energia elettrica consumata, e ciò in quanto l'acquisto di un certo quantitativo di energia elettrica garantisce una maggiore forza contrattuale al cliente nei confronti del fornitore, rendendo più difficile la realizzazione di abusi a danno dell'acquirente.

Un cliente, quindi, è considerato idoneo se supera una determinata soglia di consumo di

energia elettrica. E' evidente che al diminuire di tale soglia aumenta il grado di apertura del mercato libero.

La soglia di idoneità nel 1998 era fissata a 30 GWh/anno, per poi essere progressivamente abbassata: nel 2000 fu portata a 20 GWh/anno; nel 2002 a 9 GWh/anno; con il decreto Letta (5 marzo 2001 n.57) a 100.000 KWh/anno; con la deliberazione 107/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas che ha recepito la Direttiva 2003/54/CE, dal 1 luglio 2004 tutti i clienti sono diventati idonei ad eccezione degli usi domestici.

Con la legge 125 del 2007 poi, di conversione del decreto legge 73 del 2007, si è data completa attuazione a quanto previsto dalla direttiva 2003/54/CE in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

Tale legge ha previsto la possibilità anche per le utenze domestiche (prima utenze vincolate) di poter scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica a partire dal 1° luglio 2007; ha anche ridefinito il ruolo dell'Acquirente Unico e disposto la separazione societaria delle attività di distribuzione da quelle di vendita dell'energia elettrica.

### **2.2.2 Nuovi soggetti operanti sul mercato dell'energia elettrica**

A sostegno di questa nuova struttura di mercato, il decreto Bersani ha introdotto una serie di nuovi soggetti operanti nel settore elettrico, destinati a svolgere le attività prima svolte da ENEL.

Il primo soggetto disciplinato dal Decreto è il Gestore della Rete di Trasmissione nazionale (ex GRTN ora TERNA), che esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale.

Terna assicura la libertà di accesso al servizio di trasmissione, garantisce la sicurezza e delibera gli interventi di manutenzione e sviluppo della rete di cui è proprietaria per oltre il 98%.

Terna amministra il dispacciamento (autorizzazione alle centrali di immettere elettricità in rete) in funzione alla continuità dell'approvvigionamento elettrico per assicurare la copertura alla domanda elettrica dei consumatori.

Terna è una società per azioni, quotata in borsa. L'azionista di riferimento è la Cassa Depositi e Prestiti, che detiene il 29,9% delle azioni, seguita da Pictet AM SA, ENEL e Ass.ni Generali

con circa il 5% ciascuno.

L'attuale assetto di proprietà e gestione della Rete di Trasmissione Nazionale, con la configurazione di unico soggetto proprietario e gestore, Terna per l'appunto, è frutto di una scelta del legislatore successiva al Decreto Bersani, il quale aveva inizialmente previsto la costituzione di un Gestore della RTN (GRTN) distinto dai molteplici proprietari delle linee e stazioni facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale.

Con il DPCM 11 maggio 2004, tuttavia, è stata decisa la riunificazione della proprietà e della gestione della RTN, attraverso l'acquisizione da parte di Terna del ramo d'azienda del GRTN attivo nei servizi di trasmissione e dispacciamento.

Il nuovo soggetto nato in virtù del DPCM 11 maggio 2004 è divenuto operativo dal 1° novembre 2005.

Le rimanenti attività del vecchio GRTN in seguito all'acquisizione del ramo d'azienda da parte di Terna, sono state attribuite al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), attivo in particolar modo nella promozione della fonti rinnovabili.

Azionista unico del GSE è il Ministero dell'Economia e delle Finanze che esercita i diritti dell'azionista con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il GSE è capogruppo delle due società controllate: l'Acquirente Unico (AU) e il Gestore del Mercato Elettrico (GME).

Il secondo soggetto previsto dal decreto Bersani è, appunto, l'Acquirente Unico. Il compito iniziale dell'Acquirente Unico era la stipula di contratti di fornitura di energia allo scopo di garantire la disponibilità di energia elettrica necessaria al soddisfacimento dell'esigenze dei clienti vincolati che non avevano la possibilità di accedere alla libera contrattazione con i distributori.

Oggi, in presenza di una completa liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, l'Acquirente Unico continua a svolgere la funzione di approvvigionamento per quei clienti finali domestici che non hanno ancora operato la scelta di recedere dal contratto in itinere di fornitura dell'energia elettrica come clienti vincolati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DL 73/2007, convertito con Legge 125 del 2007.

Infine il decreto Bersani prevede anche la figura del Gestore del Mercato. Questa società organizza il mercato dell'energia garantendo la neutralità, la trasparenza e l'obiettività delle contrattazioni ed ha, altresì, il compito di gestire, sotto il profilo economico, la disponibilità della riserva di potenza.

Per quanto riguarda ENEL S.p.A., la sua attività è disciplinata dall'art.13 del decreto Bersani, ove si prevede che ENEL costituisca società separate per lo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione; b) distribuzione; c) vendita; d) smaltimento delle centrali elettriche termonucleari.

### **2.2.3 Le attività svolte sul mercato dell'energia - produzione, distribuzione, importazione ed esportazione**

Per quanto concerne il mercato della produzione dell'energia elettrica occorre rilevare che l'autoproduzione di energia è sempre stata consentita nei limiti necessari al fabbisogno del produttore, anche sotto il vigore del monopolio di ENEL.

Con il decreto Bersani il mercato di produzione di energia elettrica viene interamente liberalizzato con la previsione che nessun soggetto possa produrre e importare direttamente o indirettamente più del 50% del totale dell'energia elettrica prodotta ed importata in Italia e con l'obbligo di produrre da fonti rinnovabili una quota annua pari al 2% sulla produzione totale. Al 2008 tale quota assomma al 4.99 %.

A tal fine il decreto Bersani prevede da un lato la cessione da parte di ENEL di una parte della propria capacità produttiva e, dall'altra, che lo stesso ente rediga un piano di progressiva dismissione degli impianti.

L'attività di distribuzione di energia elettrica è oggi libera e viene esercitata dalle imprese che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei relativi requisiti in regime di concessione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L'art.10 del decreto in esame si occupa, infine, delle attività di importazione ed esportazione di energia ed impone a Terna S.p.A. di individuare le porzioni della rete nazionale interconnesse con quelle di altri Stati, nonché di determinare le loro capacità.




Figura 2.1 Assetto del mercato liberalizzato al termine del transitorio

### 2.3 LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL GAS

Il settore del gas naturale è stato regolato successivamente al settore dell'energia elettrica, ma con disciplina assolutamente simile, sia a livello comunitario che a livello nazionale.

Ciò dipende essenzialmente dal fatto che i due settori hanno molti profili di criticità in comune, come l'esauribilità delle risorse e il carattere di essenzialità del servizio.

La disciplina del settore del gas e le modalità della liberalizzazione del settore a livello comunitario sono contenute nella direttiva 98/30/CE che, analogamente alla Direttiva 96/92/CE in materia di energia elettrica, pone principi che devono stare alla base delle legislazioni dei singoli Stati membri.

La Direttiva in Italia è stata attuata attraverso una legge di delega al Governo (la legge n. 144 del 17 /05/99), il cui art. 41 fissa i seguenti principi ai quali attenersi nella predisposizione della disciplina attuativa:

- il carattere di servizio pubblico della fornitura di gas naturale ed i conseguenti obblighi delle imprese che effettuano detto servizio;
- la previsione di una disciplina di favore per la realizzazione di opere infrastrutturali;

- la previsione di una serie di garanzie a tutela della corretta gestione del servizio, di trasparenza economico-finanziaria e di sviluppo della concorrenza;
- la previsione di misure per consentire uno sviluppo di un mercato interno conforme a quello comunitario sotto il profilo concorrenziale.

La suddetta delega è stata attuata con il Decreto legislativo n.164 in data 23/05/2000, detto decreto Letta. Tale decreto introduce una serie di disposizioni in favore della ricerca e dello sfruttamento del gas naturale e disciplina le singole attività del settore (trasporto e dispacciamento, stoccaggio, distribuzione e vendita).

Il decreto prevede la separazione tra l'attività di distribuzione e l'attività di vendita, prima affidate ad un unico soggetto: le società di distribuzione si limitano al servizio di trasporto del gas fino all'utente finale, comprensivo della gestione, della manutenzione e di tutte le attività connesse alla rete fisica di distribuzione; la società di vendita svolge, invece, l'attività commerciale della fornitura del gas.

L'attività di distribuzione è considerata attività di servizio pubblico, viene attribuita tramite gara per un periodo massimo di 12 anni e affidata agli enti locali attraverso contratti di servizio predisposti dall'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas.

L'attività di vendita è invece soggetta ad autorizzazione ministeriale rilasciata in base a criteri di tipo tecnico-economici. Tra questi si possono ricordare le capacità tecniche e finanziarie adeguate, la disponibilità di un servizio di modulazione adeguato, la dimostrazione della provenienza del gas naturale.

Anche nel settore del gas è stata introdotta la distinzione tra clienti idonei e clienti vincolati secondo modalità e con conseguenze analoghe a quelle già esaminate in relazione al settore energetico. In particolare il decreto

Letta dispone che, esaurita una prima fase in cui l'accesso al libero mercato era subordinato al superamento di una soglia minima di consumo, dal 1 gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei per il libero mercato, cioè in grado di stipulare contratti di acquisto di gas naturale con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.

Ai clienti idonei, ai sensi della deliberazione n. 184 del 7 agosto 2001, è riconosciuta la facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale; il preavviso è stabilito in misura non superiore a sei mesi per contratti di durata pluriennale e tre mesi per contratti di durata annuale.

Inoltre è da segnalare che l'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas ha approvato un Codice di Condotta al quale, a partire dal 1 dicembre 2004, devono attenersi tutti i venditori del mercato liberalizzato del gas nel presentare offerte ai clienti con consumi annui fino a 200.000 metri cubi.

Il Codice impone precisi obblighi per la trasparenza delle informazioni, per le modalità di presentazione delle offerte, per la confrontabilità dei prezzi, per la scomposizione delle diverse voci che determinano il corso finale per il cliente, per la semplicità del linguaggio utilizzato nei contratti.

Il Codice, definendo regole di comportamento uniformi su tutto il territorio nazionale, garantisce che la competizione tra venditori si svolga a parità di condizioni e costituisce, anche sotto questo aspetto, un elemento di stimolo alla concorrenza.

Le regole generali di correttezza, che i venditori devono osservare nella promozione delle offerte contrattuali, si identificano nelle informazioni che devono obbligatoriamente essere fornite al cliente prima della sottoscrizione del contratto e nelle principali clausole che dovranno essere contenute nel contratto stesso. Al cliente viene quindi assicurata la piena informazione e la possibilità di confrontare i prezzi delle diverse offerte ricevute.